

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Protocollo n. 30034

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 29 LUGLIO 2014

Risposta a _____

del _____

Oggetto: *adempimenti per l'avvio operativo delle SRR e affidamento della gestione integrata dei rifiuti in base alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9. Urgente*

Ai Sigg. Presidenti delle SRR

Ai Sigg. Sindaci di tutti i Comuni della Sicilia

Ai Sigg. Commissari straordinari
ex Ordinanza del Presidente della Regione
n. 8/Rif del 27.09.2013 e ss.mm.ii.

e, p.c. Alle Prefetture competenti per territorio

Al Sig. Assessore Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
c.a. Dott. Calleri

Ai Sigg. Commissari straordinari delle
Province Regionale della Sicilia

Al Sig. Ragioniere Generale della Regione
Siciliana

Come noto alla data del 30 settembre 2013, come previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, è cessata ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali Società e Consorzi d'ambito.

Al fine di evitare il rischio di interruzione del pubblico servizio, con conseguenti problemi di ordine igienico-sanitario, il Presidente della Regione Siciliana ha emanato, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Ordinanza n. 8/Rif del 27 settembre 2013 i cui effetti cessavano il 15 gennaio 2014.

90144 Palermo, Viale Campania, 36/A

SI PREGA DI INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

Con successiva ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2014 e ordinanza n. 4/Rif del 29 Aprile 2014 il Presidente della Regione ha inteso prorogare, nello specifico per alcune società d'ambito, gli effetti della Ordinanza n. 8/Rif rispettivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 30 settembre 2014.

Tali proroghe si sono rese necessarie a causa della mancata predisposizione di taluni atti fondamentali indispensabili per l'avvio operativo delle SRR - **quali in particolare il piano d'ambito** (art. 10 della L.R. n. 9/2010), la dotazione organica (art. 7 della L.R. n. 9/2010) - nonché per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 15 della L.R. n. 9/2010).

Ad oggi, sebbene tutte le SRR siano state costituite ormai da tempo, molte di queste non hanno ancora posto in essere alcuno degli atti necessari per consentire una loro piena operatività **né sono state attivate da parte di molti Comuni soci delle SRR le procedure per la gestione in forma singola o associata del servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 ter della L.R. n. 9/2010.**

Ci si riferisce in particolare all'approvazione delle dotazioni organiche, alla predisposizione del piano d'ambito, alla predisposizione degli eventuali piani di intervento da parte dei Comuni in forma singola o associata.

Sulla base di quanto sopra esposto, e tenuto conto della imminente scadenza degli effetti dell'ordinanza 8/rif (30 settembre 2014), si richiede alle SS.LL. in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di predisporre con estrema urgenza tutti gli atti necessari per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti a far data dal 1 ottobre 2014 rappresentando che ogni eventuale ulteriore ritardo sarà segnalato alle Autorità competenti.

A tal fine si invitano i Commissari straordinari nominati presso le società e consorzi d'ambito - le cui funzioni cesseranno improrogabilmente il 30 settembre 2014 - ad inviare entro cinque giorni dalla ricezione della presente una relazione dettagliata sullo stato dell'arte degli adempimenti posti in essere dalle SRR e dai Comuni in forma singola o associata al fine di garantire la continuità del servizio a far data dal 1 ottobre 2014 nel territorio di loro riferimento, evidenziando, in particolare, gli aspetti contenuti al paragrafo 3) della direttiva assessoriale n. 42575 del 28 ottobre 2013 cui si fa espresso rinvio.

Il Dirigente Generale
(Dott. Antonio Lupo)

LEGGE 8 aprile 2010, n. 9.

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

“2 bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2 ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. **Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013.** Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

Art. 191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero **il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.** Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione **ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.**

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole: "3 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data";

c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato".

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

(comma così modificato dall'art. 9, comma 8, legge n. 123 del 2008)

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.